

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), D.LGS. n. 50/2016 DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE

(Approvato con Delibera del Cda del 28.02.2017)

Articolo 1 - OGGETTO

1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, in particolare, per l’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., attualmente fissata in euro 40.000.

1.2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

1.3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza, che non richiedono una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione e in cui il prestatore d’opera intellettuale si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da un’organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione, affidamenti ai quali si applica il *“Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma”* approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 28.02.2017.

Articolo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente Regolamento costituisce applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e, in particolare, dell’art. 36 in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dei relativi atti di esecuzione ed attuazione, nonché delle Delibere di attuazione emanate da Regione Lombardia.

Articolo 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

3.1. L’acquisizione di forniture e di servizi di importo superiore a quello indicato al paragrafo 1.1. non potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l’affidamento alla disciplina contenuta nel presente regolamento.

3.2. Gli appalti di importo superiore a quello indicato al paragrafo 1.1. potranno essere affidati, nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante il ricorso alle procedure ordinarie oppure a quelle semplificate ai sensi dell'art. 36 nel caso di contratti sotto soglia.

3.3. Il Direttore della Fondazione potrà provvedere direttamente agli affidamenti di importo non superiore a euro 1.000 (iva esclusa), attraverso la cassa economale, dandone sintetica motivazione.

Articolo 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4.1. Il Direttore della Fondazione è il Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 5 - TIPOLOGIE E CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI BENI E SERVIZI

5.1. Nei limiti di importo previsti dall'articolo 1, è ammessa l'acquisizione di forniture e di servizi riconducibili, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie merceologiche:

5.1.1. Categorie di beni oggetto di fornitura

- A. libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere, abbonamenti a periodici, banche dati multimediali ed agenzie di informazione;
- B. autoveicoli, materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- C. noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, nonché assicurazione e manutenzione di automezzi propri, comprese tasse di circolazione;
- D. apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, ecc.) comprensive di accessori e manutenzione; programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi aggiornamenti;
- E. arredi ed attrezzature, apparecchiature macchine ed impianti o parte di essi per gli uffici nonché il noleggio;
- F. beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- G. beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- H. fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- I. beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;
- J. cancelleria, stampati, modulistica, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura;
- K. materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- L. rilegatura di libri e pubblicazioni;
- M. beni patrimoniali di carattere culturale e scientifico;
- N. dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- O. derrate alimentari.

5.1.2. Categorie di servizi

- A. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- B. servizi di formazione e perfezionamento del personale;
- C. servizi di selezione, collocamento, fornitura e gestione di personale a mezzo di Agenzia per il Lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- D. servizi di studio, ricerca, indagini e rilevazione statistica;
- E. servizi di divulgazione bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- F. servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;

- G. servizi di ristorazione per convegni, congressi, conferenze e manifestazioni, organizzazione e gestione eventi;
- H. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- I. servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio, e facchinaggio;
- J. servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- K. servizi di traduzione ed interpretariato in genere qualora non possa provvedervi attraverso il proprio personale;
- L. servizio stampa ed informazione, canoni ed abbonamenti a giornali, agenzie giornalistiche collegamenti telex, pubblicazione e diffusione rassegna stampa, notiziari ecc.;
- M. servizi di trasporto in genere;
- N. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- O. servizi informatici;
- P. servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale;
- Q. servizi per la custodia e la sicurezza.

Articolo 6 - ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI

6.1. La Fondazione Lombardia per l'Ambiente ha istituito e predisposto l'elenco degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria in conformità al *"Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici"*, Allegato 1 al *"Regolamento interno per l'acquisto in economia di beni e servizi destinati alle attività della Fondazione Lombardia per l'Ambiente"*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2015.

6.2. Tale elenco di operatori economici è stato istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 *"Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico"*. Per l'accesso e l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici della Fondazione si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto dalle determinazioni di cui alla Delibera citata.

6.3. Per tutto ciò che attiene alla disciplina applicabile all'elenco telematico di operatori economici istituito dalla Fondazione continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al Regolamento di cui al paragrafo 6.1.

Articolo 7 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000 (IVA ESCLUSA)

7.1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.6., nel caso di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000 (iva esclusa), il Direttore della Fondazione può fare ricorso all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un operatore economico individuato sulla base di indagini di mercato (consistenti nell'acquisizione di informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Fondazione e la platea dei potenziali affidatari) In alternativa, il Direttore potrà optare, in ragione delle caratteristiche dell'affidamento e/o dell'importo a base d'asta, per una procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici, ove esistenti, scelti tramite il ricorso all'elenco telematico di operatori economici della Fondazione e individuati sulla base di indagini di mercato.

7.2. Il provvedimento del Direttore di acquisizione del bene o del servizio mediante affidamento diretto,

preceduto da indagine di mercato, dovrà presentare i seguenti contenuti: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo del fornitore o del prestatore di servizi, le ragioni della scelta ed il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

7.3. Nel caso di scelta del fornitore o del prestatore di servizi mediante procedura negoziata, il Direttore invierà agli operatori economici individuati una lettera di invito a presentare offerta contenente tutte le informazioni utili in merito all'oggetto e all'importo massimo stimato dell'affidamento, alla procedura che intende seguire, ai requisiti minimi, ai criteri di selezione, nonché alle principali condizioni contrattuali. Le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione comparativa, sulla base dei criteri di selezione indicati nella lettera di invito.

7.4. Il provvedimento del Direttore di acquisizione del bene o del servizio mediante procedura negoziata dovrà contenere adeguata motivazione in merito alla scelta dell'affidatario, anche in ordine al possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti richiesti, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse della Fondazione da soddisfare con l'appalto, alle eventuali caratteristiche migliorative offerte, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché al rispetto del principio di rotazione.

7.5. In caso di acquisizione della fornitura o del servizio dall'operatore economico uscente, il Direttore dovrà fornire adeguata motivazione in ordine a tale scelta, rappresentando, a titolo esemplificativo, l'effettiva assenza di altri operatori economici, o la competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi di mercato.

7.6. In ogni caso, la Fondazione procederà in via preferenziale all'acquisizione delle forniture e dei servizi mediante il ricorso alle centrali di committenza nazionali o regionali, qualora sussistano convenzioni, le cui condizioni tecnico-qualitative ed economiche risultino vantaggiose.

Articolo 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1. L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

8.2. In sede di formulazione della lettera di invito a presentare offerta, il Direttore potrà richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, il possesso di ulteriori requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Articolo 9 - LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA

9.1. La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata tramite la piattaforma informatica SINTEL e seguirà tutte le procedure indicate nel Manuale di utilizzo della piattaforma.

9.2. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti.

9.3. Le comunicazioni e l'archiviazione delle informazioni avverrà sia tramite la piattaforma informatica SINTEL in modo da salvaguardare la riservatezza delle offerte, sia tramite l'archiviazione cartacea della pratica consegnata all'ufficio amministrazione che si occuperà di effettuare i pagamenti.

9.4. Le offerte dovranno essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, la quale dovrà indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo stimato (Iva esclusa);
- b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- e) i tempi di esecuzione della prestazione;
- f) in caso di consultazione di più operatori, il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) in caso di consultazione di più operatori, gli elementi di valutazione, qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere alla aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle eventuali penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) i termini di pagamento;
- l) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

9.5. Le specifiche tecniche e ogni altra condizione dell'offerta potranno essere definite in appositi capitolati, allegati alla lettera di invito.

Articolo 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

10.1. Gli affidamenti di beni e servizi, qualora vengano consultati più operatori, sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa
- b) minor prezzo.

10.2. Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato, in conformità all'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ossia per i servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Fondazione oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali;
- per i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, ossia per i servizi e le forniture che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della Fondazione, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

10.3. La Fondazione dovrà dare adeguata motivazione della scelta di utilizzare il criterio del minor prezzo.

10.4. Nel caso di valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito a presentare offerta dovrà contenere i criteri e sub-criteri, nonché i relativi punteggi e sub-punteggi che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara.

10.5. Non saranno ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della lettera di invito a presentare offerta.

10.6. La valutazione delle offerte è effettuata dal Direttore della Fondazione in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato, nel caso di valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

10.7. Delle operazioni di valutazione delle offerte viene redatto apposito verbale, a firma del Direttore-RUP, contenente gli elementi essenziali della procedura di selezione e della valutazione (oggetto e valore

del contratto, nomi degli offerenti, nomi degli eventuali esclusi e ragione delle esclusioni, valore delle offerte, nome dell'aggiudicatario e motivazioni della scelta).

Articolo 11 - CONGRUITA' DELLE OFFERTE

11.1. Si applicano le norme di cui all'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di offerte anormalmente basse.

11.2. Il Direttore-Responsabile Unico del Procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.

11.3. La Fondazione si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

11.4. In ogni caso la Fondazione si potrà riservare nella lettera di invito di non procedere alla aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 12 - CONTRATTO

12.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

12.2. Il contratto di acquisto della fornitura o della prestazione potrà, inoltre, essere stipulato mediante scrittura privata

12.3. In conformità all'art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

12.4. Il contratto dovrà prevedere espressamente la clausola di non revisione dei prezzi.

12.5. In relazione alla tipologia e alla consistenza economica delle forniture o del servizio, il Direttore-RUP si riserva, ai sensi di legge, di consentire il subappalto o la cessione del contratto.

12.6. Nel contratto dovranno essere indicate le eventuali penalità e i termini di pagamento.

Articolo 13 - GARANZIE

13.1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto potrà essere richiesta al fornitore, a discrezione del Direttore-RUP, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 14 - VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

14.1. La Fondazione potrà procedere alle modifiche e alle varianti dei contratti nelle misure e alle condizioni consentite dall'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

15.1. Sono soggette a verifica da parte del Direttore della Fondazione tutte le prestazioni contrattuali derivanti dall'acquisizione di beni e servizi conformemente al presente Regolamento.

Articolo 16 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1. Le controversie che dovessero insorgere nel corso della esecuzione del contratto saranno risolte in conformità alla normativa vigente, ferme restando eventuali pattuizioni contenute nel contratto.

Articolo 17 - ABROGAZIONE

17.1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6.3., a decorrere dall'approvazione del presente Regolamento, è abrogato il *“Regolamento interno per l'acquisto in economia di beni e servizi destinati alle attività della Fondazione Lombardia per l'Ambiente”*, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2015. Sono fatti salvi gli effetti relativi all'istituzione dell'Elenco telematico degli operatori economici, di cui all'Allegato n. 1 *“Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco telematico di operatori economici di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06”* del medesimo regolamento.

Articolo 18 - RINVIO

18.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Seveso, 28/02/2017